



COMUNE DI ROGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

Tel. 0984/961001 – 961481 fax 961178

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N.20 DEL 06.06.2012

IL SINDACO

LETTA la richiesta di emissione di ordinanza per taglio alberi a rischio di crollo sulle strade provinciali, dal parte della Provincia di Cosenza – Settore Viabilità, del 26.03.2012 n. 30888, acquisita al protocollo generale il 11.04.2012 al n. 3099;

RILEVATO che lungo il margine delle strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, nel territorio del comune di Rogliano, risultano presenti piante di alto fusto e/o siepi, poste a ridosso del ciglio stradale, a distanza inferiore a quelle stabilite dagli artt. 892 e 893 del Codice Civile, con ramificazioni protese ed aggettanti sulla sede viabile;

ACCERTATO che tali piante e relative ramificazioni costituiscono pregiudizio alla visuale delle strade pubbliche ed al transito veicolare, tanto da costituire pericolo alla viabilità stessa;

VISTO l'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il quale individua le competenze attribuite ai privati possessori dei fondi vicini, che così recita:

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile”;

RAVVISTA l'urgenza di ribadire tutti gli obblighi sopra citati per provvedere al taglio immediato delle piante, delle siepi e/o delle relative ramificazioni, a tutela della sicurezza delle strade pubbliche;

RITENUTO, pertanto, necessario ordinare ai proprietari, e/o conduttori dei terreni, il taglio dei rami, degli arbusti, delle siepi e degli alberi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade citate, per assicurare la visibilità necessaria ed eliminare ogni impedimento, a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

VISTI gli artt. 892, 893, 894, 895 e 896 del Codice Civile;

VISTI gli artt. 16, 17, 18, 29, 31 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.Lgs. n. 495/1992 e s.m.i.;

VISTO il D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

ai proprietari, conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo dei terreni posti lungo le strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, di provvedere entro giorni 60 (sessanta) a:

- **Tagliare i rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale;**
- **Tagliare le piante che protendono sulla sede viaria, che limitano la visibilità e che creano impedimento alla normale circolazione veicolare e pedonale;**
- **Potare siepi, arbusti, cespugli e simili che si protendono oltre il confine delle strade citate, che pregiudichino la circolazione viaria e la visibilità della segnaletica, nonché rispettare le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora;**

- **Adottare, comunque, tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;**

AVVERTE

Che, trascorso infruttuosamente il termine sopra detto, le operazioni sopraelencate saranno eseguite d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale, con smaltimento del legname e della vegetazione rimossa. Le spese sostenute ed anticipate saranno poste a carico degli inadempienti e riscosse nelle forme di legge, senza pregiudizio di eventuali azioni penali e fermo restando le responsabilità civili e penali degli inottemperanti.

Che durante le operazioni di taglio di che trattasi dovranno essere usati tutti gli accorgimenti al fine di evitare pericolo per la circolazione veicolare, richiedendo, eventualmente, l'ausilio della Polizia Municipale;

Che l'inosservanza delle presente ordinanza comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 287/2000, art. 7 bis e s.m.i. (da €.25 ad €.500), dal Codice della Strada (da €.155 ad €.624) o da altre disposizioni di legge;

DISPONE

di incaricare il Comando di Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti l'esecuzione e l'osservanza della presente ordinanza;

che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune di Rogliano.

che il presente provvedimento venga comunicato:

- Al Comando Stazione Carabinieri di - **ROGLIANO**;
- Al Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di - **ROGLIANO**;
- Alla Provincia di Cosenza – Settore Viabilità - **COSENZA**;
- All'Ufficio Tecnico di Manutenzione e LL.PP. - **SEDE**;
- Al Comandante del Corpo di Polizia Municipale - **SEDE**;

e, p.c. - alla Prefettura di Cosenza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso

- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. di Catanzaro, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

o, in alternativa

- entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 06 Giugno 2012



Il Sindaco
Avv. *Giuseppe Gallo*